



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO

Via Don Luigi Catelli, s.n.c.- 03024 Ceprano -Tel/Fax 0775/914060

email: [fric83100r@istruzione.it](mailto:fric83100r@istruzione.it) Pec: [fric83100r@pec.istruzione.it](mailto:fric83100r@pec.istruzione.it) - Sito web:

[www.comprensivoceprano.edu.it](http://www.comprensivoceprano.edu.it)

Prot.n./vedi segnatura

Ai genitori degli alunni

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al Sito Web [www.comprensivoceprano.edu.it](http://www.comprensivoceprano.edu.it)

**Oggetto: Nuove indicazioni operative relative alla modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.**

**- Decreto-Legge n.24 del 24 marzo 2022 e dalla Circolare Ministeriale del 29/03/2022-**

Per opportuna conoscenza e norma si precisa che in base a quanto disciplinato dal Decreto-Legge n.24 del 24 marzo 2022 e dalla Circolare Ministeriale del 29/03/2022 **a partire dal 1° aprile 2022:**

- **L'attività didattica proseguirà per tutti in presenza;**  
**la didattica digitale integrata (DDI)** si applicherà solo agli alunni della **scuola primaria e della scuola secondaria di I grado in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.  
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.  
**L'Istituzione, al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione, garantisce la didattica a distanza anche per coloro che pur essendo negativi sono impossibilitati a recarsi a scuola, perché entrambi i genitori sono positivi e dimostrino di non essere nelle condizioni di accompagnare i propri figli.**
- **nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione (Scuola dell'Infanzia), in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni, che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.**
- **nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora**

sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un **test** antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

- **La riammissione in classe** degli alunni in isolamento, in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato **un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ribadisce, altresì, che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22:

- **non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;**
- **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;**
- **è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Pellegrini

Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse